I quiz didattici di Filippo Mangiapane: SRL con tre soci A 48%, B 2%, e C 50%

di Filippo Mangiapane

Pubblicato il 21 Agosto 2019

Srl con tre soci A 48%, B 2%, e C 50%. Assemblea regolarmente convocata.
Si presentano A e B (assente C). A vota a favore, B contro.
(Lo statuto nulla dispone in deroga al Codice Civile)
La delibera è assunta?

La situazione

SRL con tre soci A 48%, B 2%, e C 50%.
Assemblea regolarmente convocata.
Si presentano A e B (assente C).
A vota a favore, B contro.
(Lo statuto nulla dispone in deroga al codice civile)
La delibera è assunta?

Risposta:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Sì. Se si tratta di decidere su questioni che esulano dai punti 4) o 5) dell'art 2479 C.C. la delibera è legittimamente assunta.

Le motivazioni.

Si è scelto di utilizzare lo strumento della decisione assembleare (invece della modalità alternativa della consultazione dei soci.

Il riferimento normativo è quindi l'art 2479 bis e non l'art 2479 ed a quello occorre far riferimento sia per il quorum costitutivo, che per quello deliberativo.

In particolare, il comma 3 dell'art 2479 bis (da ritenersi norma speciale rispetto alla disciplina del 2479, VI comma) prevede:
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Due quorum da rispettare

Esistono, quindi due diversi ordini di quorum:
- il primo, valido per tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quello di cui al 2479, numeri 4) e 5)
- il secondo, per le deliberazioni relative ai punti 4) e 5) suddetti

Quorum costitutivo

In entrambi i casi il quorum costitutivo (necessario affinché l'assemblea possa ritenersi regolarmente costituita e atta a deliberare) si raggiunge con la presenza dei soci che rappresentano almeno il 50% del Capitale Sociale.

Non è quindi necessario che sia rappresentato oltre il 50%, ma è **sufficiente che sia presente almeno il 50%.**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Nel caso dell'esempio, quindi, essendo presenti A (48%) e B (2%) – ed essendo state rispettate le formalità di convocazione – l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Colui che in base allo statuto è designato Presidente deve pertanto dare inizio all'esame dell'ordine del giorno.

Quorum deliberativo

Affinché si possa adottare la delibera sui diversi punti all'ordine del giorno è necessario stabilire ora quale sia il quorum deliberativo cui far riferimento.

Qui la distinzione tra argomenti esclusi, ovvero ricompresi dai punti 4) e 5) dell'art 2479 fa la differenza.

Nel primo caso è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ovvero dei votanti, (benché la norma non lo precisi).

Nel secondo, ossia modificazioni dell'atto costitutivo o modifiche dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, è invece necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale

Nel caso del quesito, quindi, avendo già appurato che **sussisteva il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea**, il voto favorevole di A (con il suo 48% di C.S), in presenza di B (con relativo 2%) i **mplica il voto favorevole del 96% dei presenti e pertanto la delibera (se non riguarda i casi dei punti 4 o 5) è legittimamente assunta.**

***

Tiriamo pertanto le somme di quanto ci siamo detti in relazione all'assemblea nella quale un socio detiene il 50%, per riflettere su cosa per il commercialista è opportuno consigliare al cliente nel caso di dissenso con la restante compagine sociale.

Presentarsi o no all'assemblea convocata?

- Se il socio si presenta in assemplea ha modo di "votare contro" una eventuale proposta a lui non gradita, e così la delibera non può essere validamente adottata.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

A lungo andare questa situazione potrebbe mettere la società in una fase di stallo che - qualora perdurasse nel tempo - potrebbe arrivare anche a portare la società allo scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

- Qualora invece il socio non si presentasse in assemblea subirebbe passivamente le decisioni dei restanti soci e, data la regolare tenuta dell'assemblea stessa, non potrebbe neppure impugnare la delibera a lui "sgradita", avendo avuto la possibilità di presenziare, partecipare, e votare contro, se non d'accordo.

In conclusione, al socio dissidente conviene sempre presenziare all'assemblea, mentre a chi ha interesse nel fare passare la delibera, non avendo la maggioranza assoluta del capitale, converrà sempre il metodo assembleare, piuttosto che la consultazione dei soci.

Filippo Mangiapane

sabato 3 agosto 2019

vedi le altre "Risposte al volo" ->

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D